



**Comune di NOCERA TERINESE**  
(Provincia di Catanzaro)

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I  
POTERI DE CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 67</b> <b>del 29.06.2022</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOCERA TERINESE E IL COMUNE DI SORBO SAN BASILE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE EX ART.14 DEL CCNL 22.01.2004.</b>
---------------------------------------	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 13.00 nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente, a norma dell'articolo 143 del D.Lgs. 267/2000, con l'intervento dei sigg.ri

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>
Dott.ssa Lucia IANNUZZI	Viceprefetto	SI
Dott. Roberto MICUCCI	Viceprefetto	SI
Dott.ssa Francesca IANNO'	Funzionario economico finanziario	SI

con l'assistenza del Segretario comunale Avv. Carmela Chiellino, hanno adottato la deliberazione in oggetto.

**PREMESSO CHE:**

- l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
- l'art. 1, c. 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) conferisce una veste legislativa alla disciplina sull'utilizzo da parte degli enti locali, a tempo parziale e mediante convenzione, del personale di altri Enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (CCNL);
- l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia. Sebbene per i titolari di posizione organizzativa non è stabilito un orario di

lavoro massimo settimanale (in quanto esso dipende dalle esigenze della posizione organizzativa), è altresì vero anche che quello minimo è, comunque, stabilito in 36 ore settimanali e non può essere modificato o integrato né a livello di contrattazione integrativa né a livello di contratto individuale o per iniziativa unilaterale del datore di lavoro pubblico;

- la medesima convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;
- nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- in base all'art.14 del CCNL del 22.1.2004, al personale utilizzato a tempo parziale secondo le modalità ivi previste (commi I e 2), può essere conferita anche la titolarità di una posizione organizzativa, cumulabile con l'eventuale analogo incarico posseduto dal dipendente presso l'ente di appartenenza (commi 4 e 5). L'importo annuale della retribuzione di posizione previsto per la posizione organizzativa affidata (calcolato secondo i medesimi criteri autonomamente adottati dall'ente per tutte le altre posizioni organizzative) deve essere riproporzionato in relazione alla durata del tempo di lavoro stabilito nella convenzione di utilizzazione;
- l'art.14, comma 5, in materia di retribuzione di posizione e di risultato, contiene una più favorevole disciplina con la elevazione del valore massimo del primo compenso fino a 16.000.00 € e del secondo fino ad un massimo del 30%;

#### **ATTESO:**

- che l'utilizzazione di personale di altri enti locali ai sensi dell'art. 14 del menzionato CCNL, diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità non pare, stricto iure, assimilabile in via generale ad un'assunzione in senso tecnico, neppure nella forma a tempo parziale (cfr ex multis Corte dei Conti-Sezione Calabria- deliberazione n. 398/2010);
- che in tal senso orientano sia la lettera dello stesso articolo 14, comma 2, della disposizione contrattuale, a norma del quale *"Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso"*, che il testo della dichiarazione congiunta n. 10 allegata al contratto collettivo, nella quale si legge che *"la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco", che viene praticata da tempo, e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni*

*demografiche". Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro."*

**CONSIDERATO che:**

- con nota n. 4515 del 22/6/2022 questo Ente ha richiesto al Sindaco del comune di Sorbo San Basile (CZ), in relazione alla necessità di sopperire alla copertura del posto di n. 1 due posizione vacante: "istruttore direttivo tecnico", cat. D mediante l'attivazione di una convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, per l'utilizzazione a tempo parziale, per n. per n. 6 ore settimanali per il dipendente Geom. Fratto Rosario il quale, già in servizio con rapporto di collaborazione per 12 ore settimanali ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 si è dichiarato disponibile;
- la convenzione, senza attivare né nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa a scavalco in due enti, per cui il dipendente in oggetto conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco (nel senso si era espresso il Ministero dell'Interno - Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 8012009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);
- pertanto, tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

**ATTESA**

- la necessità di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Norcera Terinese e Sorbo San Basile al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzo a tempo parziale del dipendente Geom. Fratto Rosario, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, disciplinando, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

**VISTI:**

- lo schema di convenzione, predisposto da questo Comune, allegato A) al presente deliberato, avente per oggetto "Convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente";
- l'art. 14 CCNL del 22.01.2004, il quale prevede che gli Enti Locali, *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da*

*altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza";*

- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ed in particolare, l'art. 1, comma 863;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

**Acquisiti preventivamente** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dai responsabili di servizio competenti;

### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato schema di convenzione - sub A)- parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente per oggetto "*Convenzione ex articolo 14 del CCN.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente*" fra questo Comune ed il Comune di Sorbo San Basile per l'utilizzo del dipendente Geom. Rosario Fratto, cat. giuridica "D", del Comune di Sorbo San Basile ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, da adibire quale "Istruttore Direttivo Tecnico", nell'ambito delle iniziative volte a favorire la collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
2. di dare atto che è previsto l'utilizzo presso il comune di Nocera Terinese del dipendente Geom. Rosario Fratto per n. 6 ore settimanali nell'ambito dell'orario di lavoro (scavalco condiviso);
3. di dare atto, altresì, che il Comune di Nocera Terinese riconoscerà al Comune di Sorbo San Basile, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione stessa, dietro presentazione di richiesta di rimborso degli oneri diretti e riflessi corrisposti, ragguagliati al periodo di utilizzo, compreso il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede comunale;
4. di stabilire che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della medesima;
5. di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Sorbo San Basile per i provvedimenti consequenziali;
7. stante l'urgenza già evidenziata in premessa, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

## COMUNE DI NOCERA TERINESE

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale

X Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOCERA TERINESE E IL COMUNE DI SORBO SAN BASILE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE EX ART.14 DEL CCNL 22.01.2004.**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° e comma 2° del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Nocera Terinese, 29.06.2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
f.to Giuliana CEMBALO

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

**X HA RIFLESSI DIRETTI** sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile

**NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI** sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

**NON NECESSITA** del visto di copertura finanziaria

Nocera Terinese, 29.06.2022

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dott. Biagio Pronestì